



COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

www.collegioperitiagrarisalerno.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it

Prot. 791

Salerno, lì 28 Novembre 2011

A tutti gli iscritti all'Albo e
nell'Elenco Speciale

LORO SEDI

**OGGETTO: Circolare n° 277/2011
Risposta ai numerosi quesiti pervenuti da parte dei Colleghi sulle
"Prestazioni Occasionali".**

Si vuole riprendere in esame l'argomento delle Prestazioni Occasionali, poiché spesso ci pervengono delle richieste di chiarimenti da parte di giovani e anziani Colleghi e di Colleghi già pensionati che operano ancora nell'espletare l'attività professionale.

La domanda ricorrente che ci viene posta è la seguente:

"È corretto operare senza partita I.V.A., quindi come Prestazioni Occasionali, e per quanto tempo?".

In merito all'argomento si sono avute diverse circolari da parte dei Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi e naturalmente anche da parte del Ministero delle Finanze e dell'I.N.P.S..

L'origine delle prestazioni occasionali la troviamo nell'Art. 81 lettera "L" del T.U. delle imposte sul reddito.

In tale norma vengono specificati i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente.

Nel corso degli anni passati si sono prefigurati due diversi scenari.

Il primo scenario, più lontano nel tempo, caratterizzato da incertezza del modo d'intendere il concetto di "**ABITUALITÀ**", il secondo scenario, più vicino al tempo attuale, caratterizzato dalla chiarezza che l'iscrizione ad un Albo e/o Ordine Professionale, essendo per legge l'atto abilitante e di riconoscimento dei requisiti professionali, **È Ritenuta Condizione Sufficiente ad Escludere l'Occasionalità**.



PRESIDENZA E SEGRETERIA

Via Luigi Guercio, 197 - 84134 - SALERNO Tel. e Fax 089-251488 – 089-2592831 – 389-5865899



COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

www.collegioperitiagrarisalerno.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it

Il C.N.A. con circolare n. 31813 del 19.12.1994 allora affermava che: **"Il lavoro autonomo e quindi l'attività libero professionale è soggetta all'I.V.A., se il suo esercizio è abituale, ancorché non esclusivo"**.

Né la legge, però, né l'Amministrazione finanziaria o la giurisprudenza tributaria hanno mai chiarito quali siano esattamente i caratteri che individuano **"l'ABITUALITÀ"** e, quindi in quale esatto momento, in assenza di una organizzazione di mezzi professionali, si ravvisi l'obbligo di munirsi di partita I.V.A..

Naturalmente la dottrina e la prassi, rispondendo a vari quesiti di contenuto analogo, hanno individuato alcuni criteri per l'affermazione o la negazione dell'abitualità, nei casi esaminati.

Ma tali criteri non consentono una applicazione generale e univoca.

L'iscrizione ad un Albo e/o Ordine Professionale, anche se da tutti ritenuta come una forte presunzione per l'assoggettamento dell'atto professionale a I.V.A., nella considerazione che la stessa iscrizione si manifesti di per sé la volontà di svolgere un'attività professionale in modo abituale, in molti casi da parte dell'Amministrazione finanziaria non è stata ritenuta sufficiente per assoggettare l'atto professionale a I.V.A.

L'iscrizione ad un Albo e/o Ordine Professionale non è pertanto, determinante di per sé, quando per esempio, l'iscritto è un dipendente pubblico (o anche privato).

Se però l'iscritto dipendente pone in essere **"Atti Professionali"**, anche in modo saltuario discontinuo, ma ripetuti, anche in più periodi d'imposta, ciò fa senz'altro ritenere che esista una **"Predisposizione Abituale"** all'esercizio professionale e che tale atteggiamento idoneo per qualificare come **"ABITUALE"** l'esercizio dell'attività e, pertanto, assoggettare a I.V.A. la medesima.

Diverso, invece, è il caso in cui il dipendente attui un solo atto professionale qualificato come **Evento Eccezionale**, legato non tanto alla volontà del soggetto, ma in quanto legato alla sua funzione di dipendente (es. direzione lavori per restauro di un museo preferita dalla soprintendenza, proprio datore di lavoro).

In virtù di quanto sopra, si può ritenere che il dipendente pubblico, che svolge atti libero professionali **"Saltuari"**, rientra nel campo d'applicazione dell'I.V.A., in quanto la sua attività,





COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

www.collegioperitiagrarisalerno.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it

seppure discontinua, è "**ABITUALE**" valutando tale abitudine nella volontà di attitudine a svolgere incarichi professionali.

Parimenti, e a maggior ragione il neo iscritto all'Albo e/o all'Ordine che pur non svolge in modo continuo l'attività, in virtù dell'attitudine con -predisposizione a "**Ricevere**" incarichi professionali-, è soggetto a tutti gli obblighi I.V.A. e pertanto, deve munirsi, all'inizio dell'attività della partita I.V.A.

Il Ministero delle Finanze con risoluzione del 1997 prot. 362012, e successivamente con altre disposizioni, in riferimento ad un chiarimento circa l'applicabilità dell'I.V.A. per prestazioni occasionali rese nell'ambito della prestazione di componenti di Collegi Arbitrali, affermava che le prestazioni occasionalmente rese nell'ambito della funzione di componenti dei collegi arbitrali rientrano nel campo di applicabilità dell'I.V.A. se sono svolte da soggetti iscritti in appositi Albi e/o Ordini Professionali, ruoli o elenchi, i quali siano direttamente correlati con la prestazione svolta.

Alla fattispecie, risultavano assoggettabili ad I.V.A. i compensi percepiti dagli Avvocati, dai Commercialisti e dai, Tecnici, categorie con Albo e/o Ordine Professionale, e non assoggettabile ad I.V.A. quelli ricevuti dai magistrati e cancellieri.

Affermava altresì che resta fermo il principio che, qualora sussista il requisito dell'**Abitudine**, le prestazioni debbono essere soggette all'I.V.A., indipendentemente dal professionista che esercita.

Ancora il Ministero delle Finanze, con nota n. 78218 del 26.5.1998, rispondendo ad un quesito posto da un Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri circa il trattamento tributario da applicarsi, agli effetti dell'I.V.A., ai compensi per prestazioni professionali rese dagli Ingegneri che siano nel contempo pubblici dipendenti affermava: "**Al riguardo occorre premettere che gli articoli 1 e 5 del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 633, prevedono che sono soggette all'I.V.A. le prestazioni di servizi rese, nell'esercizio di arti o professioni da parte di persone fisiche per l'esercizio anche in forma associata delle attività stesse**".

A tal fine si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni rese dai citati soggetti che svolgono per professione abituale, ancorché non esclusiva, qualsiasi attività di lavoro autonomo, con la sola esclusione dei servizi inerenti a rapporti di collaborazione coordinata e





COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

www.collegioperitiagrarisalerno.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it

continuativa di cui all'art. 49 del D.P.R., del 29 Settembre 1913, n. 597, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo.

Nel caso di specie, considerato che le prestazioni rese dagli Ingegneri, analogamente a quelle rese da altri professionisti quali Medici, Avvocati, **Periti Agrari**, ecc., costituiscono l'esplicazione della loro specifica attività professionale, lo scrivente ritiene che le stesse realizzano i presupposti per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), qualora siano svolte in **modo Abituale, Sistemático e Non Occasionale**.

È da considerare ininfluyente la circostanza che le stesse non siano esercitate dai professionisti interessati in modo esclusivo ma contemporaneamente ad altre attività rientranti in un rapporto di lavoro dipendente.

Si ritiene, pertanto, che **non è ipotizzabile** l'esercizio di attività di lavoro autonomo occasionale da parte di professionista iscritto all'Albo e/o Ordine, in quanto l'iscrizione all'Albo e/o all'Ordine professionale, è per legge l'atto abilitante e di riconoscimento dei requisiti professionali presupposto per autorizzare lo svolgimento della libera professione.

Ad una specifica domanda del "Sole 24 Ore" l'allora Ministro delle Finanze Guarino rispondeva: ***“Per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo (artisti e professionisti) la distinzione tra attività abituale ed attività occasionale si ricollega alla scelta professionale fatta dal soggetto, indipendentemente dalla frequenza delle prestazioni rese, nel senso che l'iscrizione agli Albi e/o agli Ordini professionali o il possesso di un titolo abilitante allo svolgimento di una determinata attività, costituisce idoneo presupposto per considerare il soggetto come esercente attività di carattere abituale”***.

Anche l'I.N.P.S. con circolare n. 83 del 28.03.1997 è intervenuta per fare chiarezza sull'occasionalità delle lavorazioni, specificando: ***“Pervengono con frequenza quesiti in merito alla possibilità di assoggettare al contributo del 10 per cento i redditi conseguiti nell'esercizio di attività occasionali e sul significato da attribuire all'espressione “Collaborazione Coordinata e Continuativa”, contenuta nell'art. 2, comma 26, della Legge n. 335 del 1995”***.





COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

www.collegioperitiagrarisalerno.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it

Anche se ovvio, si precisa che le istruzioni che seguono si riferiscono esclusivamente a una migliore definizione dei concetti di **Abitualità, Continuità e Occasionalità** e non all'individuazione dei soggetti da assicurare.

Per quanto riguarda i **Professionisti** si osserva che l'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, stabilisce che: "**per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio informale associata di cui alla lettera e) del comma 3 dell'art. 5**".

Premesso che i concetti di professionalità e di abitualità -*almeno nel contesto dell'articolo 49, comma 1, del citato Testo Unico, cioè per i professionisti*- assumono sostanzialmente lo stesso significato, nessun dubbio può sussistere nell'ipotesi d'iscrizione ad un Albo e/o un Ordine di categoria o di possesso di un titolo abilitante allo svolgimento di una determinata attività: **in tale ipotesi deve ritenersi provato l'esercizio di un'attività professionale abituale**.

Nel caso in cui manchi tale iscrizione o il soggetto non sia in possesso del titolo suddetto, la valutazione dovrà essere effettuata caso per caso.

Si deve comunque ritenere abituale l'attività quando la stessa consiste in una pluralità di atti coordinati e finalizzati a uno scopo e viene esercitata con **Regolarità, Stabilità e Sistematicità**, soprattutto se viene svolta nei confronti di una pluralità di soggetti.

Pertanto alla luce di quanto sopra riportato, si deduce che oggi la dottrina e la giurisprudenza tributaria hanno citato in modo inequivocabile il concetto di "**ABITUALITÀ**", inteso nel senso che l'iscrizione agli Albi e/o agli Ordini professionali o il titolo abilitante allo svolgimento di una determinata attività, **costituisce idoneo presupposto per considerare il soggetto come esercente attività di carattere abituale, indipendentemente dalla frequenza delle prestazioni rese**.

Risulta chiaro, inoltre, che è indifferente, ai fini dell'imponibilità di una prestazione, che la medesima sia resa da un soggetto che svolga anche lavoro dipendente.

La mancata iscrizione all'I.V.A., in questi casi, è pertanto a tutti gli effetti una **Evasione Contributiva** per il mancato versamento dell'I.V.A. e dei contributi previdenziali.

Ci si augura che i Colleghi prendano coscienza dell'evoluzione dell'argomento in discussione, adeguandosi alle ultime disposizioni emanate dalla giurisprudenza tributaria corrente, evitando in





COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

www.collegioperitiagrarisalerno.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it

tal modo di dichiarare proventi come redditi occasionali, perché se dovessero essere accertati dal fisco come redditi abituali di lavoro autonomo, le conseguenze sarebbero gravi in virtù dell'omissione della dichiarazione annuale I.V.A., dell'omessa tenuta della contabilità e dell'omessa fatturazione e del mancato rispetto degli adempimenti previsti dal titolo II del D.P.R. 633/72.

Ai fini dell'imposte dirette, le conseguenze sarebbero di portata più limitata, in quanto il reddito, sia pure in forma impropria, risulterebbe comunque dichiarato.

Quindi in definitiva, anche se nella giurisprudenza tributaria corrente il criterio dell'**ABITUALITÀ** è stato diversamente configurato, si ritiene concordemente accettato il principio per cui non appare ipotizzabile l'esercizio di una attività protetta (***per l'esercizio della quale occorre l'iscrizione all'Albo e/o all'Ordine professionale in modo occasionale, ai sensi dell'art. 81 lettera 'L', in quanto l'iscrizione all'Albo e/o all'Ordine professionale è ritenuta condizione sufficiente ad escludere l'Occasionalità nello svolgimento di una determinata professione***).

Anche l'effettuazione di una singola prestazione è da riferirsi, per tali soggetti, ad un'organizzazione tecnico-professionale insita nel concetto di professionista che per ciò stesso ***né esclude l'Occasionalità***.

Sicuro di aver dato risposta esauriente alle richieste pervenute e di avere un contributo ad aprire una discussione con la categoria, allorquando pervengono richieste dalle parti interessate e che non è sempre facile dare risposte in tempi brevi, in quanto le risposte bisogna meditarle, studiarle ed approfondirle, cosa che si ritiene di aver fatto.

L'occasione è gradita per porgere a tutti Voi i più cordiali saluti.

F.to IL PRESIDENTE
Per. Agr. Antonio LANDI



PRESIDENZA E SEGRETERIA

Via Luigi Guercio, 197 - 84134 - SALERNO Tel. e Fax 089-251488 – 089-2592831 – 389-5865899